



COMUNE DI SANT'AGOSTINO


TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2016

Dal 1 gennaio 2014, con la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) entra in vigore la TASI (Tassa sui servizi indivisibili).

La TASI è destinata a finanziare i costi per l'erogazione dei servizi indivisibili quali manutenzione strade, illuminazione pubblica, manutenzione verde e servizi relativi all'ambiente, ecc.

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 08/04/2016, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2016.

Sono riconfermate le aliquote dell'anno 2015.

ALIQUOTE	TIPO DI IMMOBILE
 ESENZIONE TASI (L. 208 del 28/12/2015 Art. 1 comma 14 – Stabilità 2016)	<ul style="list-style-type: none">• Abitazioni principali e relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 E C/7; sono escluse quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . (soggette al pagamento IMU).• Sono comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, e gli immobili esclusi dal pagamento dell'IMU come sotto esplicitato.
2,5 per mille	<ul style="list-style-type: none">• Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)
0 per mille	per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti

IN SOSTANZA LA TASI PER IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO SI APPLICA UNICAMENTE AGLI IMMOBILI MERCE.

ALCUNE PRECISAZIONI IMPORTANTI:

- per **ABITAZIONE PRINCIPALE** si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile;
- per **PERTINENZE** dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- **Sono esenti da TASI:**
 - fabbricati appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale di vigili del Fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
- Una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
La Tasi per questa fattispecie è dovuta per ciascun anno in misura ridotta di 2/3. (DL n. 47/14, Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014)

Non deve invece essere versata la TASI sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili, che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU (ad esempio: fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione).

BASE IMPONIBILE

La base imponibile per il calcolo della TASI è la stessa dell'IMU.

IMMOBILI INAGIBILI DA SISMA

Limitatamente all'anno 2016, i fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti TASI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque **non oltre il 31/12/2016.(Art. 13 comma 4 D.L.78/2015)** L'esenzione si applica anche ai fabbricati assimilati all'abitazione principale per legge o regolamento.

QUANDO SI PAGA

Il pagamento della **TASI 2016, in autoliquidazione**, dovrà essere effettuato in due rate:

Acconto entro il 16 giugno 2016.

Saldo entro il 16 dicembre 2016

COME E DOVE SI PAGA:

I pagamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo.

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3961	TASI altri fabbricati (da utilizzare per i fabbricati merce)

Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

L'importo minimo totale annuo della TASI, sotto al quale non è dovuto il versamento è pari a 12,00 euro.

Il codice ente per il Comune di Sant'Agostino: I209.

DICHIARAZIONE

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello in corso di approvazione da parte del Ministero, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. **In assenza del modello approvato dal Ministero potrà essere utilizzato il modello IMU.**